

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU**
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANEN 45 del 30/04/2018

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N.215. Interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art.17 comma 2 lett.a) del D.L.vo 26/03/2001 n.151.

IL DIRETTORE
Della struttura amministrativa SA 4

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I;

DATO ATTO CHE con determinazione del direttore della SA 4 N. 57 del 15/05/2018 si è preso atto dell'interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art.17 comma 2 lett.a) del D.L.vo 6.3.2001 e n. 151 per il seguente periodo: **dal 10/05/18 all' 08/06/2018;**

DATO ATTO CHE con determinazione del direttore della SA 4 n.60 del 03/07/2018 si è preso atto per il seguente periodo: **dal 09/06/18 al 08/07/18;**

VISTA la nota prot.n. 1528 del 12/07/2018 con la quale dell'ASP di Siracusa, Servizio Medicina Legale e Fiscale trasmette il provvedimento con cui si dispone ai sensi dell'art.17 comma 2 lett .a) del D.L.vo 151/2001 l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 215 dal 09/06/2018 all'08/07/2018;

CHE l'art.17 comma 2 così recita " La Direzione Territoriale del lavoro e la ASL dispongono,secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'art.7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2 per uno o più periodi, la cui durata determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostate in altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articolo 7 e 12;

CHE il successivo comma 3 prevede che " L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice."



VISTO l'art. 17 del CCNL 20/09/2001 che al comma 1 prevede che " Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo di cui all'art. 17 del CCNL 20/09/2001 il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute"

CHE il successivo comma 2 così recita " Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:

- a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;

RITENUTO pertanto, alla luce della normativa sopra riportata, di dover prendere atto del Provvedimento di prosecuzione dell'interdizione dal lavoro n. 1528 del 12/08/2018 dell'ASP di Siracusa, Servizio Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matr.215;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Di prendere atto del Provvedimento prot. n. 1528 del 12/08/2018 la ST dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001, l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 215 – periodo dal 09/07/2018 al 06/10/2018;
2. Di dare atto che per i suddetti periodi di assenza della dipendente matricola n. 215 spetta l'intera retribuzione mensile ai sensi dell'art. 17 del CCNL 20/09/2001;
3. Notificare il presente provvedimento all'interessata al Direttore della ST di Siracusa ed agli Uffici del Trattamento Economico per quanto di loro competenza;;
4. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
5. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Direttore della SA 4
(Dott. Pietro Genovese)

